ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE

Art. 25

Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'ordine nazionale

Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo della regione ove l'ordine interessato ha sede, nonche' al Ministero di grazia e giustizia.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1994, non più in vigore dal 8 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di tecnologo alimentare
Estremi	Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Capo	III — Ordine nazionale dei tecnologi alimentari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-tecnologo-alimentare/art-25-comunicazione-delle-decisioni-del-consiglio-dell-ordine-nazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it